CAMERA DEI DEPUTATI N. 2361

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DRAGO

Presentata il 1° ottobre 1973

Anzianità dei commissari di leva

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto i commissari di leva sono reclutati, attraverso concorsi per titoli, dai capitani, maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli dell'esercito.

Per la loro provenienza e per la loro peculiarità delle loro funzioni strettamente connesse alla materia militare, i commissari di leva, pur essendo trasferiti in un ruolo civile, continuano a fruire del trattamento economico dei pari grado del servizio effettivo.

Con l'emanazione della legge 27 gennaio 1963, n. 33, i commissari di leva transitati nei quadri della carriera direttiva hanno la possibilità di raggiungere la qualifica di direttore generale ex grado IV corrispondente al grado di generale di divisione.

A parziale riconoscimento delle loro richieste, con la legge del 3 marzo 1971, n. 96, veniva stabilito: « Gli ufficiali in servizio permanente conservano con la nomina a commissario di leva, il trattamento economico goduto quali ufficiali. Agli ufficiali della ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio. Agli stessi spettano i medesimi aumenti di assegni e di indennità di missione che sono stati o vengono attribuiti anche per promozione ad ufficiali di grado ed anzianità pari o inferiori, appartenenti alla stessa arma o servizio di provenienza, sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di generale di brigata ».

I predetti aumenti sono attribuiti con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295.

L'articolo 5 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Per conseguire il trattamento economico del grado di generale di brigata i commissari di leva devono aver prestato servizio per almeno tre anni nel ruolo di appartenenza e devono essere in godimento di almeno cinque anni di trattamento economico stabilito per il grado di colonnello ».

Per quanto concerne l'anzianità dei commissari di leva, l'articolo 3 della citata legge stabilisce: « I commissari di leva prendono posto nel ruolo, ai soli effetti gerarchici, in base al grado di ufficiale rivestito all'atto della nomina all'impiego civile. A parità di grado ha la precedenza il più anziano nel grado stesso ».

In forza di tale articolo si perviene all'assurdo, in alcuni uffici militari di leva, di vedere l'ultimo nominato, in ordine di tempo, assumere il posto di capo ufficio ed avere in sottordine commissari di leva vincitori di precedenti concorsi o che lo precedono nella graduatoria di merito di uno stesso concorso. E ancora (e il caso non è raro), di vedere assumere le funzioni di capo ufficio da un commissario non classificatosi in un prece-

dente concorso vinto invece da altri che poi gli passano in sottordine.

L'illogicità di tale articolo è evidente: un commissario di leva, il quale nella graduatoria del concorso precede colleghi più anziani o più elevati in grado, acquisisce il diritto di precedere gli stessi nello espletamento delle funzioni di impiegato civile.

Per sanare tale assurda situazione si propone di promuovere, a solo titolo onorifico, e quindi senza il minimo aggravio per l'erario, i commissari di leva al grado militare man mano che vengono promossi i propri pari grado e anzianità o inferiori appartenenti alla stessa arma o servizio di provenienza, sino al raggiungimento del grado di generale di brigata.

Pertanto si propone di sostituire l'articolo 3 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, con l'articolo unico ora sottoposto al vostro esame.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'anzianità dei commissari di leva viene stabilita dal grado militare acquisito dagli stessi a seguito della promozione, a solo titolo onorifico, dopo quella conseguita dagli ufficiali del servizio effettivo di grado ed anzianità pari o inferiori appartenenti alla stessa arma o servizio di provenienza, sino al raggiungimento del grado di generale di brigata.